



"TUTELA LEGALE DIRIGENTISCUOLA"

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

TUTELA GIUDIZIARIA



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479



FRONTESPIZIO DI POLIZZA -

POLIZZA N.: IFL0008674

| ARTICOLI | |
|---|---|
| 1. <i>Contraente</i> | DIRIGENTISCUOLA |
| 2. <i>Indirizzo del Contraente</i> | VIA L.PINTO, 87 71121 FOGGIA P.I. 94086870717 |
| 3. <i>Assicurati</i> | TUTTI GLI ASSOCIATI |
| 4. <i>Periodo di validità della polizza</i> | Dalle ore 24.00 del 09/11/2015 Alle ore 24.00 del 09/11/2016 |
| 5. <i>Massimale</i> | € 25.000,00 per singola vertenza e per anno assicurativo per ciascun assicurato |
| 6. <i>Franchigia</i> | € 500,00 per sinistro |
| 7. <i>Formazione del Premio</i> | Premio imponibile annuo € 12.308,45 Tasse € 2.615,55 Premio lordo annuo € 14.924,00 |
| 8. <i>Retroattività e postuma</i> | 5 anni |
| 9. <i>Intermediario</i> | AIG ADVISOR SRL |
| 10. <i>Assicuratore</i> | AIG Europe Limited |
| 11. <i>Data di continuità (la data di prima decorrenza della polizza)</i> | 09/11/2015 |
| Indirizzo a cui comunicare le <i>Richieste di risarcimento</i> e le circostanze | IGS srl via Ligabue, 2 04100 Latina Italia p.iva 0194371059 |
| 12. L'Assicuratore sarà obbligato a pagare l'indennizzo per le Perdite pecuniarie soltanto qualora | (i) l'Atto si sia verificato per la prima volta in corrispondenza della Data di retroattività oppure in tempo successivo; (ii) l'Atto sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di Attività professionali; e (iii) la Richiesta di risarcimento sia avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di validità |



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale 2 per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479



| | |
|--|--|
| | <p>della polizza (formula assicurativa “claims made”) o il Periodo di osservazione (ove previsto).</p> |
|--|--|

La presente polizza è emessa a Milano il 17/12/2015

LA SOCIETÀ
AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l'Italia


IL CONTRAENTE

Il **Contraente** dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della conclusione del presente contratto di assicurazione, copia del **Fascicolo Informativo**, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento ISVAP n° 35 del 26 maggio 2010, costituito da:

a) Nota Informativa , comprensiva del Glossario;

b) Condizioni di Assicurazione

c) Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 , dopo aver esaminato la quale, in relazione ai propri dati personali comuni e sensibili esprime il consenso:

- al trattamento e alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 lettere a) e b), al trasferimento verso i Paesi indicati al punto 6, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) .
- al trattamento ed alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 lettera c), in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C).

Il **Contraente** dichiara altresì di aver ricevuto la documentazione di cui agli allegati 7a e 7b, come richiesto dall'art. 49 del Regolamento ISVAP n° 5 del 16 ottobre 2006.

IL CONTRAENTE

La verifica dell'adeguatezza del presente contratto è stata effettuata sulla base delle informazioni rese dal Contraente. Il rifiuto del Contraente di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze.

=====

Fanno parte integrante n. 11 pagine compreso il frontespizio di *polizza*.

=====

Il versamento di € **14.924,00** è stato effettuato a mie mani il.....in.....



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
 Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479



SOMMARIO

SEZIONE I - NORME GENERALI

| | | |
|--------------------------------------|------|---|
| Definizioni | pag. | 3 |
| Condizioni Generali di Assicurazione | pag. | 4 |
| Gestione del Contratto | pag. | 5 |

SEZIONE II - TUTELA LEGALE

| | | |
|--|------|---|
| Oggetto dell'assicurazione | pag. | 6 |
| Esclusioni | pag. | 8 |
| Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro | pag. | 8 |
| Gestione del Sinistro – Scelta del Legale | pag. | 8 |



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479



SEZIONE I - NORME GENERALI

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

| | |
|--------------------------------|---|
| Assicurato: | il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione. E più precisamente: TUTTI GLI ASSOCIATI. |
| Assicurazione: | il contratto di assicurazione; |
| Broker: | il soggetto cui è conferito l'incarico di gestire il presente contratto ed a quale la Società autorizza ad incassare i premi dando ampia liberatoria al Contraente; |
| Contraente: | il soggetto che stipula l'assicurazione, nello specifico DIRIGENTISCUOLA che stipula la presente assicurazione anche in favore di terzi; |
| Evento: | l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri; |
| Franchigia/scoperto: | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale; |
| Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; |
| Istituzione Scolastica: | la scuola statale o non statale di ogni ordine e grado. |
| Massimale: | la somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia e/o la prestazione prevista; |
| Perdite Patrimoniali: | il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose; |
| Polizza: | il documento che prova l'Assicurazione; |
| Premio: | la somma di denaro dovuta dal contraente alla Società; |
| Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso (l'insorgere della controversia) per la quale è prestata l'assicurazione |
| Società: | AIG EUROPE LIMITED |



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

ART. 2) ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni sulle medesime cose e per il medesimo Rischio. In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma dell'art. 1910 del Codice Civile e può richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. Se il Contraente e/o Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta a pagare l'indennizzo.

ART. 3) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4) AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

ART. 5) DIMINUIZIONE DI RISCHIO

Nel caso di diminuzione di rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile.

ART. 6) PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30.mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.(art.1901C.C.). I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. L'assicurazione nei confronti dei nuovi soci della DIRIGENTISCUOLA, iscritti successivamente alla definizione ed efficacia della polizza, è operativa dalle ore 24.00 del giorno in cui viene effettuata la comunicazione della nuova iscrizione al Broker od alla Società fermo l'obbligo del Contraente del pagamento del premio in sede di regolazione.

ART. 7) PROROGA DELL'ASSICURAZIONE, PERIODO DI ASSICURAZIONE E RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La presente polizza ha la durata di un anno, ma in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno. Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo o della prestazione, il Contraente e La Società possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla prima scadenza annuale successiva alla data di invio della comunicazione al Contraente.

In caso di recesso la garanzia postuma di cui all'art. 20 Inizio e termine della garanzia, avrà efficacia solo per gli eventi accaduti nel periodo di validità della polizza. In caso di recesso della Società per sinistro, l'assicurazione, fermi i termini previsti all'Art. 20 "Inizio e termine della garanzia", sarà operante per i sinistri afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa purché denunciati alla Società al massimo entro 1 anno successivo alla cessazione dell'assicurazione.



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479



ART. 8) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali e tutti gli oneri stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza valgono le disposizioni di legge. Il presente contratto è regolamentato dalla Legge Italiana.

ART. 10) FORO COMPETENTE

Foro competente in via esclusiva, relativamente alle controversie tra Contraente e Società, in merito alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

ART. 11) ESONERO DENUNCIA GENERALITÀ ASSICURATI

Fermo restando quanto previsto all'articolo 6 che precede, il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità degli Assicurati; per la loro identificazione e per il computo del premio si farà riferimento ai registri del Contraente stesso, registri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso alle persone incaricate dalla Società di accertamenti e controlli.

Art. 12) ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 del C.C.

Art. 13) LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatesi in tutti i paesi dell'Unione Europea e che, in caso di giudizio sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti sempre verificatisi in tutti i paesi dell'Unione Europea.

Art. 14) COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ

La comunicazione di recesso e la disdetta del contratto da parte del Contraente vanno inviate con lettera raccomandata direttamente alla Direzione Generale della Società. Tutte le altre comunicazioni cui il Contraente o l'Assicurato sono tenuti, possono essere inviate per iscritto alla Direzione Generale della Società o all'Agenzia cui la polizza è assegnata. Nessuna condizione o accordo tra Contraente o Assicurato e Agenti o incaricati della Società sono validi, senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.

SEZIONE II TUTELA LEGALE

Art. 15) ASSICURATI

Con il termine "Assicurato" si intendono i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente:

1. Dirigenti Scolastici, sia di ruolo che incaricati, di scuola statale e non statale, iscritti alla DIRIGENTISCUOLA, nell'esercizio delle loro funzioni professionali e comunque concernenti la loro attività, per tutte le sedi di cui sono titolari o reggenti.
2. Alte Professionalità della Scuola iscritte alla DIRIGENTISCUOLA ossia i Docenti, per i quali oltre alle normali attività di insegnamento, sono assicurate tutte le funzioni di organizzazione, ricerca, collaborazione con il Dirigente, gestione, formazione, documentazione o monitoraggio, svolte:
 - su incarico del Dirigente scolastico;
 - su designazione degli Organi Collegiali della scuola
 - presso strutture nazionali o periferiche del MPI o presso enti di supporto, presso il MAE (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica, INVALSI, Università, ecc.).

ART. 16) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. La Società assicura il rimborso delle spese occorrenti per tutelare gli interessi dell'Assicurato nei casi descritti all'art. 18 RISCHI ASSICURATI, in relazione a vertenze o procedimenti che abbiano avuto origine in sinistri verificatisi durante la validità della polizza.
2. Quando un fatto, una violazione o un'inadempienza hanno carattere continuato o ripetitivo, il sinistro si intende verificato nel momento della loro prima manifestazione.



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479



ART. 17) MASSIMALE DI GARANZIA

Euro 25.000,00 per singola vertenza e per anno assicurativo per ciascun Assicurato.

ART. 18) RISCHI ASSICURATI

La Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all'attività dell'Assicurato. In tale ultimo caso, ove sia operante polizza di responsabilità civile in favore degli assicurati, il massimale assicurato viene messo a disposizione ad esaurimento del massimale per spese legali o peritali previsto dalla garanzia di Responsabilità Civile a norma dell'Art. 1917 III Codice Civile.

1. Spese Assicurate

L'assicurazione comprende:

- a. i compensi e le spese relative a prestazioni svolte, nell'interesse dell'Assicurato e nell'ambito di procedure giudiziarie o arbitrali, o nella fase che ha preceduto il giudizio, da legali, arbitri o periti liberamente scelti dall'Assicurato ed incaricati con il benessere della Società.
- b. le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- c. i compensi e le spese liquidati a favore dei consulenti tecnici nominati dal giudice e posti a carico dell'Assicurato.
- d. Le spese di pubblicazione e registrazione della sentenza nonché le spese di registrazione necessarie per l'esecuzione di un provvedimento giudiziario;
- e. Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- f. le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società.
- g. le spese legali di avvocato e procuratore domiciliatario per giudizi civili di competenza del tribunale, esclusa la trattazione stragiudiziale.

2. Le garanzie valgono anche per:

1. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale purché conseguenti ad incidente. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato in qualità di persona informata sui fatti;
2. la difesa in procedimenti penali conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria;
3. La difesa in procedimenti penali per reati dolosi conclusi con proscioglimento o assoluzione con decisione di I° grado passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa e nei casi in cui si ricorra al "patteggiamento". La Società rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
4. la difesa delle persone assicurate in ogni procedimento civile, amministrativo o disciplinare anche per fatti determinati da colpa grave connessi con l'esercizio della carica ricoperta dall'Assicurato;
5. la difesa delle liti attive che l'Assicurato dovesse intraprendere a tutela della figura professionale nell'esercizio delle sue funzioni o a tutela del suo status, di ruolo o incaricato, nei confronti della Pubblica Amministrazione con il limite di Euro 10.000,00 per vertenza;
6. La difesa in procedimenti di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione con il limite di Euro 15.000,00 per vertenza;
7. La difesa in procedimenti avanti la Corte dei conti, con il limite di Euro 5.000,00 per vertenza;

Sono comprese le cause dibattute davanti al Giudice del Lavoro, fatta esclusione per quelle a carattere Sindacale nonché i ricorsi, in sede giurisdizionale, avverso le sanzioni disciplinari eventualmente inflitte con il limite di Euro 15.000,00 per vertenza.

Relativamente a vertenze in materia di Lavoro, la copertura è operante unicamente per il rimborso delle spese autorizzate che l'Assicurato abbia sostenuto a esclusiva tutela della sua figura professionale nell'esercizio delle sue funzioni o a tutela del suo status di ruolo o incaricato. Sono, pertanto, escluse tutte le vertenze di lavoro nelle quali l'Assicurato sia chiamato a rispondere per conto delle Pubblica Amministrazione e/o per le quali è previsto il ricorso alla difesa dell'Avvocatura dello Stato. In ogni caso per vertenze in materia di lavoro, il rimborso delle spese legali sarà effettuato al netto di una franchigia di **Euro 500,00** per ogni sinistro.



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

ART. 19) GARANZIE AGGIUNTIVE

- A) Sicurezza sul Lavoro:** difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste dai D.L. 626-758/94 e 494/96 (quale committente) e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00.
- B) Igiene dei Prodotti Alimentari – Direttiva CEE 93/43 E 96/93:** difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste dal D.L. 26 Maggio 1997 n°154 e n°155 e successive modifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari, dalla produzione alla lavorazione e vendita. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00.
- C) Smaltimento Rifiuti Solidi – Legge Ronchi:** difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste dal D.L. 5 Febbraio 1977 n° 22 e successive modifiche in materia di rifiuti solidi. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00.
- D) Tutela Della Privacy D.Lgs. 196/2003 –** difesa penale per reati colposi e per la presentazione di ricorsi in sede amministrativa per sanzioni pecuniarie originariamente di importo superiore a Euro 1.000,00.
- E) Spese non riconosciute congrue dall'Avvocatura dello Stato –** Per i dipendenti dello Stato, nei casi di giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei loro confronti in conseguenza di atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, la Società garantisce, nei limiti del massimale, il rimborso delle spese legali rimaste a loro carico, perché non ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'Art 18 del D.L. 25/3/1997 n. 67.
- F) Sanzioni Amministrative di Vario genere -** la garanzia prevede il rimborso di spese, competenze ed onorari per proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00.

ART. 20) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per procedimenti determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione.

I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. L'assicurazione è estesa ai procedimenti determinati da fatti verificatisi non oltre **cinque anni** prima della data di effetto dell'assicurazione purché non noti all'Assicurato stesso ed alla Pubblica Amministrazione e la prima richiesta giudiziaria sia stata avanzata nei confronti dell'assicurato nel corso del periodo di efficacia della garanzia di polizza. Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 - 1893 C.C., l'assicurazione decadrà automaticamente nel caso in cui l'Assicurato, già al momento della stipulazione del contratto, risulti essere a conoscenza di un fatto, a lui imputabile, che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, denunciati alla Società nei **cinque anni** successivi alla cessazione dell'assicurazione, a condizione che il Contraente/Assicurato non abbia stipulato altra polizza di Tutela Giudiziaria con altra Impresa e che l'Assicurato sia ancora iscritto alla DIRIGENTISCUOLA e salvo il caso di recesso come indicato all'art.7 Proroga dell'assicurazione, periodo di assicurazione e Recesso in caso di sinistro. In questo ultimo caso (recesso della Società per sinistro) l'assicurazione, fermi i termini sopra indicati, sarà operante per i sinistri afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa purché denunciati alla Società al massimo entro **1 anno** successivo alla cessazione dell'assicurazione.

ART. 21) ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- per vertenze fra Contraente e Assicurato o comunque fra persone/soggetti assicurate con la stessa polizza;
- per vertenze di natura fiscale ad eccezione della difesa in procedimenti penali;
- per vertenze derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di imbarcazioni o aeromobili;
- per vertenze derivanti da fatti dolosi del Contraente e/o dell'Assicurato;
- per sinistri denunciati alla Società, anche tramite il Broker, quando siano trascorsi 10 anni dalla cessazione della validità della polizza e non ricorrano le circostanze indicate all'Art. 20).

Sono inoltre escluse dalla garanzia.

- il pagamento di multe, ammende, e sanzioni in genere;



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479



- gli oneri fiscali relativi alla bollatura di documenti e di altri atti in genere, salvo quanto previsto all'Art. 22 comma c);
- le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.

ART. 22) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto al Broker oppure alla Società e contestualmente alla DIRIGENTISCUOLA, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 30 giorni da quando ne ha avuta conoscenza (art. 1913 C.C.). Per sinistri di particolare gravità la denuncia di sinistro deve essere preceduta da telegramma o da mezzo di comunicazione equipollente, trasmesso alla Direzione sinistri presso la sede della Società, indicando altresì il numero di polizza. Dovranno seguire: dettagliata denuncia dei fatti, comunicazione di ogni utile elemento di individuazione delle persone coinvolte. L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le notizie utili per una corretta gestione della pratica del sinistro, a trasmettere tutti i relativi documenti e atti e a consentire e ad agevolare gli accertamenti disposti dalla Società stessa. In caso di inadempimento di tale obbligo la Società può rifiutare il pagamento delle indennità o ridurle in ragione del pregiudizio derivante. Per i sinistri conseguenti a danni fisici, la denuncia dovrà essere effettuata alla ricezione della notifica di un procedimento giudiziario, fermo quanto previsto all'art.18 comma 1 punto g). Tale somma è compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

ART. 23) GESTIONE DEL SINISTRO – SCELTA DEL LEGALE

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 21, "Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale". Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con la Società per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure. L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con la Società; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Società per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati dalla Società che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. In ogni caso, la Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

ART. 24) OPERATIVITÀ DELL' ASSICURAZIONI

Le garanzie previste dalla presente polizza sono valide a secondo rischio e in eccesso al massimale assicurato da altre coperture da chiunque stipulate. In modo specifico opera a secondo rischio delle polizze stipulate dagli Istituti Scolastici di appartenenza, nonché di quelle coperture previste dal CCNL e concluse per conto degli Assicurati medesimi.

ART. 25) REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta dal conteggio indicato in polizza – che deve intendersi come premio minimo annuo – ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o alla minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- Delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, nonché l'importo corrisposto per la prestazione di lavoro interinale e/o rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (cond. Speciale 7);
- Del volume di affari (fatturato esclusa I.V.A.);
- Degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati.

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- La comunicazione dei dati, ovvero
- Il pagamento della differenza dovuta,



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479



il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente punto a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria.

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti della Legge n.675 del 31/12/1996, per i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

e) Sospensione della garanzia.

La mancata osservanza degli adempimenti previsti, quali anche il solo obbligo di comunicare, per iscritto e nei termini ivi richiesti, i dati necessari per il calcolo definitivo del premio dovuto, così come la mancata corresponsione entro i termini delle possibili differenze da ciò risultanti a favore della Società, determinano in sospensione della garanzia e la mancata copertura di eventuali sinistri ricadenti nel periodo assicurativo considerato.

f) Premio minimo comunque acquisito

Si stabilisce che il premio di polizza annuo lordo complessivo pari a **€ 14.924,00**, determinato dai preventivi forniti per l'emissione di polizza, di **N. 533** Dirigenti scolastici con premio lordo annuo pro capite pari a **€ 28,00=** si debba intendere comunque acquisito dalla Società.

Art. 26 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 27 RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

LA SOCIETÀ
AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l'Italia

IL CONTRAENTE



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479